



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



**Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito
delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali**

Versione 2.0

Indice

Premessa	4
Definizioni	6
1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari	7
1.1 Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020	8
1.2 I procedimenti Sanzionatori del PSR Campania 2014-2020, per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali	9
1.3 L'individuazione del Giudice competente	10
2. Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)	11
2.1 Regole per la determinazione delle sanzioni	11
2.2 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)	13
2.3 Sospensione del sostegno	14
3. Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario	14
3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità	17
3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	17
3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma	18
3.4 Mancata richiesta di variante	20
3.5 Non produrre prove false o omissioni per negligenza	20
3.6 Informazione e pubblicità	20
3.7 Rispetto della normativa sugli appalti	21
3.8 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	23
3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli	24
3.10 Fornitura dati monitoraggio	24
3.11 Stabilità delle operazioni	25
3.12 Comunicazione PEC	26
3.13 Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN	26
3.14 Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti	27
3.15 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario	28
3.16 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	29
3.17 Realizzazione delle operazioni	29
4. Recesso (rinuncia) dagli impegni	30
5. Sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014	30
Allegato 1 - Decisione della Commissione C(2013) 9527 final del 19.12.2013, con Orientamenti	
Allegato 2 - Tavola di correlazione tra gli impegni trasversali in comune tra il PSR 2014/2020 e il PSR 2007/2013 di cui al DRD 45 del 17 giugno 2010	
Allegato 3 - Tavola di correlazione tra le misure / tipologie di intervento del PSR 2014/2020 e le analoghe misure / sotto-misure del PSR 2007/2013	

Documento contenente le disposizioni di attuazione regionali per la definizione delle procedure di calcolo delle riduzioni ed esclusioni dall'aiuto e per l'individuazione del tipo e della misura delle sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, relativamente a inadempienze di Obblighi generali.

La valutazione dell'inadempienza seguirà i criteri e le modalità indicate nei Capitoli 2 e 3 del presente documento.

I Fondi Europei e il principio di Sana Gestione Finanziaria

Il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2014-2020 è strutturato con Aiuti che vengono erogati sotto forma di Sovvenzione. Queste rappresentano una delle forme possibili di utilizzazione dei Fondi E.S.I. e – per la definizione dell'art. 121 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966 del 25/10/2012 – le Sovvenzioni sono contributi diretti a carico del bilancio per finanziare: a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un Obiettivo di Politica dell'Unione oppure; b) il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo.

I Fondi Europei rappresentano, infatti, un contributo al conseguimento degli Obiettivi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e sia il Trattato, sia il Regolamento Finanziario, richiedono che tali Fondi siano utilizzati secondo il principio di Sana Gestione Finanziaria e, cioè, secondo i Principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Ne consegue che, nella realizzazione dei Progetti ammessi a finanziamento / co-finanziamento, tutti i Beneficiari (pubblici e privati) si impegnano al rispetto della normativa Comunitaria (oltre che Nazionale e Regionale) non solo ai fini della legittimità e regolarità delle Spese sostenute.

I Beneficiari sono tenuti a realizzare i Progetti così come previsto nel Provvedimento individuale di concessione, per le finalità e secondo le Disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto delle norme fondamentali che derivano direttamente dalle Disposizioni e dai Principi del Trattato UE, per effetto delle quali i Fondi Europei Strutturali e di Investimento (E.S.I.) debbono essere utilizzati nel rispetto dei Principi di Parità di Trattamento e di non Discriminazione, Trasparenza, Pubblicità e Imparzialità.

Gli Obblighi dei Beneficiari

Nel rispetto degli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione" e della c.d. base giuridica presupposta al Programma, l'Obbligo principale dei Beneficiari è quello di realizzare il Progetto: un insieme di attività mirate al raggiungimento di Obiettivi chiaramente definiti, entro un determinato periodo di tempo e con un budget prestabilito, dettagliatamente descritto nei documenti concordati tra l'Autorità Competente (Autorità di Gestione) e i Beneficiari.

Nella fase di realizzazione (del Progetto), tutti i Beneficiari sono tenuti poi al rispetto degli Obblighi generali comuni, riconducibili alle seguenti categorie:

- a) **Obbligo di Informazioni.** I Beneficiari devono mettere a disposizione dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) ogni documento e informazione necessari per la valutazione dello stato di realizzazione, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello finanziario. In questo ambito, rientra l'Obbligo per i Beneficiari di comunicare tutti gli eventi che possano pregiudicare l'adempimento degli Obblighi derivanti dal Provvedimento di concessione (ne sono esempio: le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali; eventuali casi di conflitto di interessi, etc.);
- b) **Obbligo di Relazione.** I Beneficiari devono relazionare circa l'attuazione tecnica dell'attività prevista dal Provvedimento di concessione, con preciso Obbligo di Rendicontazione sui costi sostenuti e le eventuali entrate percepite;

- c) Obbligo di Pubblicazione e Diffusione dei risultati. In ogni comunicazione o pubblicazione legate ai Progetti che beneficiano di sovvenzioni comunitarie, i Beneficiari devono dichiarare di aver ricevuto il contributo comunitario;
- d) altri Obblighi generali, che possono essere previsti anche nel Provvedimento di concessione (ad esempio: di rispetto delle condizioni per la concessione del Sostegno, di sottoporsi all'attività di controllo dell'Autorità competente o degli altri Organi previsti, di prestare Garanzia a fronte del Pagamento dell'anticipo, etc.).

L'Obbligo di Rendicontazione e la prova dell'Adempimento del Beneficiario

Per la struttura del "Rapporto di Sovvenzione", nelle ipotesi di cui all'art. 67 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013, in cui l'Autorità competente eroga un contributo a fronte dei costi sostenuti dai Beneficiari, l'Obbligo di rendicontazione è molto importante. Difatti, secondo l'orientamento del Giudice Comunitario: "incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare l'effettività delle spese e la loro connessione con l'azione approvata. Egli si trova nella situazione migliore per farlo e deve dimostrare che l'ottenimento dei finanziamenti provenienti dai fondi pubblici è giustificato" (Tribunale di primo grado 14 luglio 1997, T - 81/95, Interhotel / Commissione, Racc. 1997, p. II - 1265, Punto 62; Id. 29 settembre 1999, T - 126/97, Sonasa /Commissione, Racc. 1999, p. II - 2793, Punto 59; Id. 17 settembre 2003, T - 137/01, Stadtsportverband Neuss eV / Commissione, Racc. 2003, p. II - 3103, Punti 82 e 84).

Si tratta di un obbligo particolare che compare anche in altri rapporti giuridici e che risponde all'esigenza di informare l'altra parte del rapporto, sulle attività svolte e sull'impiego di denaro, per stabilire "se l'operato sia adeguato o meno ai criteri di buona amministrazione e di diligenza". Per questo motivo, le Rendicontazioni debbono contenere tutti gli elementi, di fatto e di diritto, funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di realizzazione dell'intervento, inclusa la documentazione e le informazioni necessarie a supporto delle Relazioni.

E proprio perché in tale "Rapporto di Sovvenzione" incombe sul Beneficiario l'onere di dimostrare - attraverso le Rendicontazioni - l'effettività delle spese sostenute e la loro connessione con il Progetto approvato, è possibile definire la natura e l'ambito della potestà di Controllo dell'Autorità competente (Autorità di Gestione e Organismo Pagatore del Programma), in funzione "Ricognitiva", piuttosto che di "Accertamento".

In questo senso, anche le disposizioni comunitarie di base prevedono che la presentazione dei rendiconti finanziari da parte dei Beneficiari e l'accettazione da parte dell'Autorità competente producono una regolamentazione e una determinazione della misura del contributo che ha solo "carattere interlocutorio e non definitivo", in quanto all'Autorità Competente è riservato il potere di controllare i rendiconti, le Informazioni e i documenti di supporto, anche successivamente alla conclusione del "Rapporto di Sovvenzione" - controlli ex post, previsti dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 per gli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, nel cd. Periodo di Stabilità delle Operazioni, "P.S.O.", previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

L'Inadempienza dei Beneficiari e le conseguenze dell'Inadempimento

Le Autorità competenti (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma) debbono esercitare alcuni poteri, che attengono alla funzione istituzionale di tutela degli Interessi Finanziari dell'UE, oltre che dello Stato membro e della stessa Regione.

In particolare, svolgono nelle diverse fasi di gestione delle Domande di Sostegno e di Pagamento varie tipologie di controlli, che possono determinare – a seconda del tipo e dell'esito – il Rifiuto, la Revoca (recupero) totale o parziale del sostegno, nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

In particolare, nella c.d. Fase di esecuzione del progetto, i Beneficiari potrebbero non adempiere (totalmente o parzialmente) in modo corretto al rispetto degli Impegni e degli Obblighi che derivano dalla base giuridica e dagli atti che costituiscono il "Rapporto di Sovvenzione".

In caso di grave inadempimento dei Beneficiari, la prima conseguenza è la Risoluzione del "Rapporto di Sovvenzione" (tra Autorità di Gestione e Beneficiario), a cui consegue la decadenza e la revoca del Provvedimento di concessione nell'esercizio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gen. 2014); viceversa, nei casi di Inadempimento non tanto grave da determinare la revoca del Provvedimento di concessione – può essere prevista la riduzione del sostegno concesso o del pagamento richiesto e l'applicazione di sanzioni amministrative, se previste.

In entrambi i casi, altra conseguenza dell'inadempimento è l'Obbligo di restituzione del Contributo indebitamente percepito (in quota comunitaria, nazionale e regionale); al recupero provvede, in tali casi, l'Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2014-2020 (AgEA).

Definizioni

Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle sue conseguenze sugli obiettivi che l'Impegno / Obbligo non rispettato intende perseguire.

Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla Misura / operazione oggetto di contributo. In altri termini si tratta di azioni che il beneficiario si obbliga a realizzare e per le quali è pagato.

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nel Provvedimento di concessione / rimodulazione / variante.

Importo ammissibile al pagamento: importo risultato ammissibile all'esito dei controlli sulle domande di pagamento.

Inadempienza: la mancata osservanza di un Impegno previsto dalle Misure del PSR oppure di un altro Obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal PSR.

Inadempienza grave: un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con i livelli massimi di gravità, entità e durata.

Livello di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2014. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.

Obblighi: requisiti obbligatori applicabili alle Misure dello Sviluppo Rurale, che il beneficiario è tenuto a rispettare, ma per i quali non è pagato nel contesto dei pagamenti dello Sviluppo Rurale.

Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

Rifiuto: negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato.

Ripetizione di un'inadempienza: la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

1. Le sanzioni a tutela degli interessi finanziari

Il Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 (tuttora vigente) definisce: a) al secondo comma dell'art. 1, l'irregolarità rilevante ai fini della soggezione di una condotta al regime delle Sanzioni e delle misure di rilievo comunitario, come una "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle comunità o ai Bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della comunità, ovvero una spesa indebita", e; b) all'art. 2, i principi che devono presiedere l'irrogazione delle sanzioni amministrative comunitarie, le regole generali di base per garantire uniformità nella repressione di illeciti e frodi, oltre che equità nella commisurazione delle Sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie. In particolare, il quarto comma dell'art. 2 stabilisce che "fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative

all'applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitarie sono disciplinate dal diritto degli Stati membri".

L'inadempimento e le irregolarità commesse dai Beneficiari comportano quindi – nei casi previsti dai Regolamenti – l'applicazione di Sanzioni da parte dell'Autorità competente (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore del Programma). Tra le Sanzioni, va fatta una prima distinzione tra le misure che – pur consistendo nell'infrazione di una conseguenza negativa in risposta alla violazione di un precetto giuridico (o, regola) – assolvono una funzione direttamente e immediatamente riparatoria dell'interesse violato (ex art. 4) e le misure che sono sanzionatorie in senso stretto, cioè con una funzione esclusivamente afflittiva (ex art. 5).

L'art. 4 del Reg. (CE) n. 2988 del 18/12/1995 disciplina le misure "non sanzionatorie" le quali sono volte a ripristinare lo stato di fatto o di diritto preesistente, derivante dal percepimento di un beneficio indebitamente ottenuto, maggiorato di interessi. Si tratta di quelle Sanzioni conseguenti all'inadempimento del Beneficiario e che sono comminate dall'Autorità competente in quanto parte del provvedimento di concessione: esse hanno la finalità di porre un rimedio all'interesse violato.

Il successivo art. 5 indica, invece, le misure sanzionatorie in senso stretto, che sono rivolte – essenzialmente – a punire il responsabile dell'illecito, attraverso l'irrogazione di una pena che mira non alla soddisfazione diretta dell'interesse pregiudicato dal comportamento irregolare, bensì alla riprovazione giuridica dell'illecito consumato ed alla dissuasione dalla consumazione di ulteriori violazioni, in un'ottica finalistica di tutela dell'interesse pubblico.

Queste ultime misure (previste dall'art. 5) non hanno una diretta funzione risarcitoria e sono quelle Sanzioni comminate dall'Autorità competente, nella qualità di Amministrazione dotata di Potestà di Imperio. Esse possono comportare, ad esempio: il pagamento di una sanzione pecuniaria; il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse; la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria; l'esclusione o la revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità; la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata, o altre sanzioni di carattere esclusivamente economico.

In relazione all'oggetto, le Sanzioni Amministrative comunitarie (articoli 4 e 5) possono poi essere distinte in pecuniarie e non pecuniarie: le Sanzioni pecuniarie "c.d. finanziarie" sono pari ad una percentuale o del valore della sovvenzione o irregolarità; quelle non pecuniarie possono consistere, invece, come detto, nell'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione – ad esempio – di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti), per un certo periodo di tempo.

1.1 Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020

L'impianto Sanzionatorio relativo alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali nel ciclo di Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 è definito dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 – che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014. A tali disposizioni va aggiunto l'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527

del 19/12/2013, in forza del rinvio operato – per lo Stato membro – dall’art. 21 del D.M. 1867 del 18/01/2018, ai fini dell’individuazione e della misura delle Sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

In particolare, le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto di Riduzioni, Esclusioni e Sanzioni per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, che variano a seconda della Tipologia degli Interventi, fissandone le regole per la loro applicazione.

Fermo il principio che i Criteri di Ammissibilità sono condizioni / regole / requisiti che i Beneficiari devono rispettare per essere ammessi al sostegno e rimanere a beneficiarne, per cui il loro mancato rispetto determina il Rifiuto del Sostegno o la Decadenza del Beneficiario da quello concesso, con conseguente revoca della Sovvenzione, la base normativa per la misura delle Riduzioni è declinata – per lo Stato membro – dai Decreti del MiPAAFT che si sono susseguiti nel periodo 2014-2020 (D.M. n. 180 del 23/01/2015, D.M. n. 3536 del 08/02/2016, D.M. n. 2490 del 25/01/2017 e D.M. 1867 del 18/01/2018).

Tale disciplina è resa applicativa per gli Impegni e gli Obblighi già assunti o da assumere da parte dei Beneficiari – in relazione alle diverse Tipologie di Intervento previste nei PSR – dalle Regioni nei Documenti che contengono le disposizioni di attuazione regionali, per la definizione delle procedure di calcolo di Riduzioni ed Esclusioni dall’Aiuto, l’individuazione del tipo e della misura delle Sanzioni da applicare per inadempienze del Beneficiario, tenuto conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza – art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

1.2 I procedimenti Sanzionatori del PSR Campania 2014-2020, per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali

La procedura di selezione dei Beneficiari delle Sovvenzioni è retta – in linea generale – dalla Legge n. 241 del 07/08/1990, che all’art. 12 prevede che: “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi” (comma così modificato dal secondo comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013).

Nella c.d. Fase di Bando, che si conclude con la concessione della sovvenzione e che è propria dell’Autorità di Gestione del PSR, le Sanzioni sono applicate nel rispetto dei Principi dell’attività amministrativa, delle regole generali e delle garanzie di procedimento previste dalla stessa Legge n. 241 del 07/08/1990.

La Fase di Esecuzione del Progetto, invece, si fonda sull’Accordo / Contratto (Provvedimento di concessione) tra l’Autorità di Gestione e i Beneficiari (ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990) e, in considerazione della particolare modalità di svolgimento del “Rapporto di Sovvenzione” (nella quale il Beneficiario è potenziale creditore della Sovvenzione e, al contempo, debitore dell’eventuale Sanzione), è applicabile il principio della c.d. Autotutela privatistica della P.A. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 29/01/2014: Inadempimento a cui consegue la Decadenza / Revoca della Sovvenzione).

Inoltre, sono d'applicazione le Sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23/12/1986 che – fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale – disciplina l'Irrogazione delle Sanzioni qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento da parte dei Beneficiari di Aiuti, Premi, Indennità, Restituzioni, Contributi o altre Erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

In tali casi (dati o notizie false e indebito percepimento), il primo comma dell'art. 4 della Legge 898 dispone che "all'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della Legge n. 689 del 24/11/1981".

All'accertamento delle violazioni provvede l'Autorità competente e, in ogni caso, l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme erogate indebitamente percepite e degli interessi, dopo che l'Autorità competente avrà provveduto all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Anche l'irrogazione delle misure sanzionatorie in senso stretto (ex art. 5 del Reg. CE n. 2988 del 18 dicembre 1995), con le quali, ad esempio, i Regolamenti comunitari o l'Autorità di Gestione (PSR o Bandi) possono prevedere l'esclusione del Beneficiario inadempiente dall'assegnazione di Grant (Sovvenzioni) e di Tender (Appalti) per un certo periodo di tempo, segue il procedimento previsto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981, in forza del principio *lex specialis derogat generali* che disciplina l'Illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni.

1.3 L'individuazione del Giudice competente

La presenza di un Accordo (Provvedimento di concessione) tra Autorità di Gestione e Beneficiario, alla base del "Rapporto di Sovvenzione", costituisce un aspetto essenziale dell'intero Sistema dei Finanziamenti Pubblici, che, diversamente, non sarebbe concepibile senza l'Accordo tra Autorità di Gestione e Beneficiario (Accordo che è finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi previsti dai Regolamenti e dal Programma).

Tale impostazione è pacifica per l'abbondante giurisprudenza domestica sul riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, proprio in relazione alle controversie che possono originarsi nella complessiva fase di attuazione dei Programmi co-finanziati con Fondi Europei (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 1710 del 24/01/2013).

La fase che precede l'attribuzione del finanziamento è retta dai principi del c.d. Procedimento Amministrativo, che ha come obiettivo quello della formazione di un Provvedimento finale a natura concessoria; conseguentemente, la posizione dei c.d. "candidati al finanziamento" (potenziali Beneficiari) è considerata di interesse legittimo e tutelata dal Giudice Amministrativo (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 104 del 02/07/2010).

In ragione di ciò, per le controversie che hanno ad oggetto l'impugnazione di Provvedimenti di: non Ricevibilità, Ammissibilità / non Ammissibilità, Finanziabilità / non Finanziabilità della Domanda di Sostegno, Revoca o Annullamento del Provvedimento di concessione derivante dalla mancanza dei presupposti per l'attribuzione della Sovvenzione, i Beneficiari possono presentare, alternativamente:

- a) Ricorso giurisdizionale al TAR, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa del Provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Successivamente, dopo la sottoscrizione del Provvedimento di concessione, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario – con le modalità e nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile, e cioè ogni volta che, nella fase di erogazione o recupero del contributo, si controverte sull'Adempimento / Inadempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario, o sull'acclarato sviamento dei Fondi acquisiti rispetto al Progetto finanziato, anche nei casi in cui si impugnino Atti o Provvedimenti formalmente intitolati come Revoca, Decadenza o Risoluzione.

È inoltre devoluta al Giudice Ordinario la competenza a decidere sulle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981).

2. Procedura di Calcolo delle Riduzioni (ex art. 20 ed Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018)

2.1 Regole per la determinazione delle sanzioni

Di seguito sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni / esclusioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e dall'art. 20 e dall'Allegato 6 del D.M. n. 1867/2018.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza (vedi Paragrafo "Definizioni"); la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli (basso, medio o alto) dei parametri di gravità, entità e durata.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale (rifiuto totale / revoca totale) del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione (rifiuto parziale / revoca parziale) la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, calcolando la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai tre diversi criteri.

Il punteggio medio ottenuto sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione, attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	5%
$x \geq 4$	10%

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate, negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020, inadempienze analoghe, rilevate per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Si precisa che le operazioni in trascinamento rientrano nel periodo di programmazione 2014/2020.

Esempio 1

A settembre 2018 si rileva una inadempienza per mancato rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione per il beneficiario XXX della tipologia d'intervento 4.1.1.

La verifica della ripetizione dovrà riguardare la presenza di

- un'inadempienza analoga compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito della misura 4 del PSR 2014/2020;
- un'inadempienza analoga (mancata richiesta di proroga) compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito delle misure 121 / 123 del PSR 2007/2013 trascinate sulla programmazione 2014/2020 (a partire dal 1° gennaio 2016);
- un'inadempienza analoga (mancata richiesta di proroga) compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito delle misure 121 / 123 del PSR 2007/2013, accertata a partire da settembre 2014, e relativa alla vecchia programmazione (pagamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2015).

Esempio 2

A settembre 2020 si rileva una inadempienza per mancato rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione per il beneficiario XXX della tipologia d'intervento 4.1.1.

La verifica della ripetizione dovrà riguardare la presenza di

- un'inadempienza analoga compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito della misura 4 del PSR 2014/2020;
- un'inadempienza analoga (mancata richiesta di proroga) compiuta dal beneficiario XXX nell'ambito delle misure 121 / 123 del PSR 2007/2013 trascinate sulla programmazione 2014/2020 (a partire dal 1° gennaio 2016).

In caso di mancato rispetto di impegni specifici della Tipologia d'intervento la verifica della ripetizione è limitata alla medesima Tipologia d'Intervento del PSR 2014/2020 e alla corrispondente Misura / Sotto-misura del PSR 2007/2013.

In allegato al presente documento si riportano:

1. Tavola di correlazione tra gli impegni trasversali in comune tra il PSR 2014/2020 e il PSR 2007/2013 di cui al DRD 45 del 17 giugno 2010;
2. Tavola di correlazione tra le misure / tipologie di intervento del PSR 2014/2020 e le analoghe misure / sotto-misure del PSR 2007/2013.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza, invece, di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione, come di seguito:

<i>Punteggio medio (x)</i>	<i>Percentuale di riduzione in caso di ripetizione non grave</i>
$1 \leq x < 3$	6%
$3 \leq x < 4$	10%
$x \geq 4$	20%

Infine, ai sensi delle Disposizioni generali, qualora il Beneficiario incorra in una revoca dei benefici precedentemente concessi, non determinata da espressa volontà di rinuncia e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso, il Beneficiario sarà considerato "non affidabile" (e quindi non ammissibile) per i due anni successivi a partire dalla notifica del provvedimento di revoca, nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020. Infine, è considerato "non affidabile" (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

2.2 Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

Ai fini della corretta determinazione dell'importo da liquidare all'esito delle verifiche amministrative ed in loco sulle domande di pagamento, dovrà essere applicata in primo luogo la sanzione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (rif. capitolo 5 del presente

documento) e, successivamente, le riduzioni stabilite ai sensi dell'art.35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 (rif. capitoli 2 e 3 del presente documento).

In caso di inadempienza di più impegni si applica il "cumulo" delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013 concernente gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al primo capoverso.

Nell'ipotesi di riduzioni ai sensi dell'art. 35 del Reg (UE) 640/2014, se l'inadempienza è accertata in una fase precedente alla presentazione della prima domanda di pagamento (ad esempio in caso di accertata irregolarità sugli appalti), al beneficiario viene comunicata immediatamente l'inadempienza e lo stesso viene informato della percentuale di riduzione che sarà applicata sulle domande di pagamento.

Infine, in caso di impegni o pagamenti pluriennali le revoche totali o parziali ai sensi dell' art. 35 del Reg (UE) 640/2014, si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

2.3 Sospensione del sostegno

Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 640/2014 il sostegno relativo a determinate spese può essere sospeso qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione.

Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. La sospensione può essere applicata soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

Se il beneficiario non è in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, si applica la sanzione amministrativa.

3. Sanzioni per inadempienze di Obblighi generali del Beneficiario

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti a violazioni degli obblighi generali derivanti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno FEASR per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014-2020, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli sulle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento:

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
<i>Rispetto dei criteri di ammissibilità</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/2018
<i>Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco (laddove pertinente)	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 13 del D.M. 1867/2018
<i>Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e presentazione della Domanda di Pagamento per saldo</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Mancata richiesta di variante</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Non produrre prove false o omissioni per negligenza</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art.35, comma 6 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Informazione e pubblicità</i>	Operazioni che prevedono comunicazioni / informazioni al pubblico	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Rispetto della normativa sugli appalti</i>	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici; Operazioni realizzate da beneficiari privati per importi superiori a un milione di euro ed un contributo > del 50%	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹ in relazione all'appalto in esame	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 21 del D.M. 1867/2018; Allegato 1 DM 10255 del 22/10/2018
<i>Rispetto della</i>	Operazioni	Amministrativo	Rifiuto totale /	n.a.	Art. 35 del Reg.

¹ Per "importo ammesso" si intende l'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

Descrizione Impegno / obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione / esclusione
<i>normativa sugli aiuti di stato</i>	realizzate in regime <i>de minimis</i>		revoca totale		640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Consentire lo svolgimento dei controlli</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Fornitura dati monitoraggio</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Stabilità delle operazioni</i>	Per le operazioni che prevedono investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi i	Ex post	Revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 71 del Reg (UE) 1303/2013
<i>Comunicazione PEC</i>	Tutte le tipologie di operazioni per beneficiari privati	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN</i>	Tutte le tipologie di operazioni per beneficiari privati	Amministrativo	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco	Rifiuto totale o parziale / revoca totale o parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 e Art. 36 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto parziale / revoca parziale	Importo ammesso ¹	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018
<i>Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Realizzazione delle operazioni</i>	Tutte le tipologie	Amministrativo / in loco / ex post	Rifiuto totale / revoca totale	n.a.	Art. 35 del Reg. 640/14; Art. 20 del D.M. 1867/2018

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione dei singoli impegni / obblighi che, nella ipotesi di violazione, determinano l'applicazione di rifiuto, revoca totale o parziale e sanzioni, fatte

salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità

Il richiedente deve dichiarare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'intervento oggetto di Aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 Reg. UE n. 1306/2013).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto delle condizioni indicate nel bando che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura (si vedano eventuali indicazioni riportate nel bando).

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto).

In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano il rifiuto totale o la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR². In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente e/o dal progetto rispetto ai criteri di selezione previsti. In molte misure del PSR, per l'accesso al sostegno è

² Fanno eccezione le tipologie d'intervento 5.2.1 e 8.4.1, per le quali, a norma del Reg. (UE) n. 2393/2017, si applicheranno i criteri di selezione solo qualora la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le Domande ammissibili.

comunque richiesto il possesso dei requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio minimo. Tale vincolo, di fatto, costituisce una condizione di ammissibilità.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del PSR.

I criteri di selezione, richiamati nei singoli bandi, devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale. Questi, laddove previsto dal bando, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della Domanda di Sostegno: in questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le Tipologie di Intervento in cui è previsto il punteggio minimo, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- controllo della Domanda di Pagamento: quando previsto nel bando, il Beneficiario deve assicurare il mantenimento dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla Concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi e in loco. Il bando disciplinerà l'applicazione dell'eventuale riduzione / esclusione del sostegno. In ogni caso, se il punteggio minimo previsto dal bando non è mantenuto fino al pagamento del saldo è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Parimenti, in caso di dotazione finanziaria insufficiente, se all'esito dei controlli dovesse risultare un punteggio inferiore a quello attribuito all'ultima domanda finanziata inserita in graduatoria, è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno.

3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma

Il Beneficiario dovrà rispettare la tempistica di realizzazione e il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando e con quanto specificato nel Provvedimento di concessione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture. Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo sono realizzate almeno con una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ"). La visita sul luogo

dell'operazione non è obbligatoria se l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento di concessione / proroga. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo comporta l'applicazione di riduzioni, fino al rifiuto totale / revoca totale del sostegno.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>ritardo ≤ 30 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>30 gg < ritardo ≤ 60 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>60 gg < ritardo ≤ 90 giorni</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

L'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, laddove accolta positivamente dal competente soggetto attuatore, comporta comunque l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri indicati in tabella. In tal caso, i giorni di ritardo sono conteggiati sempre a partire dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo, sino alla data di presentazione della domanda di proroga.

In ogni caso, non potranno essere accolte richieste di proroga tardive presentate oltre il 90° giorno dal termine stabilito per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo.

Nel caso di beneficiari pubblici, stanti le particolari procedure derivanti dall'applicazione del Codice degli appalti, il mancato rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni e per la presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo è valutato sempre a livello basso; in ogni caso il superamento del termine dei 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Anche in questo caso, l'eventuale presentazione di una richiesta di proroga tardiva, laddove accolta positivamente dal competente soggetto attuatore, comporta comunque l'applicazione delle riduzioni secondo i criteri predetti.

3.4 Mancata richiesta di variante

Le varianti degli interventi finanziati, così come definito dalle Disposizioni generali, se non escluse dal bando, devono essere preventivamente richieste e approvate.

Effetti dell'inadempienza

Le varianti in corso d'opera degli interventi finanziati non richieste e, dunque, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano, l'applicazione di riduzioni del sostegno, fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nelle Disposizioni generali. L'inadempienza rilevata, ai fini del calcolo della riduzione, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Mancata richiesta di variante</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>

3.5 Non produrre prove false o omissioni per negligenza

Il Beneficiario non deve presentare prove false, né omettere intenzionalmente o per negligenza di dare le necessarie informazioni, al fine di ricevere l'aiuto.

Nota: eventuali Errori Palesi sono trattati ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

L'aiuto è rifiutato o revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3.6 Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III), come modificato dal Reg (UE) n. 669/2016. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di accertamento della inadempienza per porre rimedio. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine fissato, la riduzione del sostegno, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Punteggio =1 non si applica</i>	<i>Punteggio =1 non si applica</i>	<i>Punteggio =1 non si applica</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla entità</i>	<i>In caso di un' operazione che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del progetto/dell'intervento oppure, qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenza sul sito di una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.</i>	<i>Uguale alla entità</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla entità</i>	<i>In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: <u>assenza</u> di un cartellone temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con una descrizione del progetto/dell'intervento oppure <u>mancato posizionamento</u> del cartellone temporaneo / permanente (*), in un luogo facilmente visibile al pubblico.</i>	<i>Uguale alla entità</i>

(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni) dovrà essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

(**): In tutti i casi (poster, targa, cartellone e sito web) le informazioni devono occupare almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

3.7 Rispetto della normativa sugli appalti

L'art. 21 del D.M. n. 2490/2017 stabilisce che la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente è determinata in coerenza con gli Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

In continuità, l'art. 21 del D.M. n. 1867/2018 dispone che, relativamente alle Misure del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al Beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito

provvedimento del MiPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con gli stessi Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che, sino alla emanazione del predetto provvedimento, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del D.M. n. 2490/2017.

In data 6 settembre 2018 in conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l'intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 – ex art. 21 D.M. del 18 gennaio 2018". Il DM è attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con il numero di protocollo 10255 del 22/10/2018.

Effetti dell'inadempienza

Come previsto dall'art. 63, par. 1 del Reg. (UE) n.1306/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, qualora l'inosservanza riguardi norme nazionali o dell'Unione sugli appalti pubblici, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità. La legalità e la regolarità dell'operazione sono interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.

L'Allegato 1 al predetto DM 10255/2018 fissa, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la riduzione da applicare al beneficiario inadempiente, in coerenza con gli Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

Le altre irregolarità, non esplicitamente indicate nell'Allegato 1, sono trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia alle tipologie di irregolarità individuate negli Orientamenti stessi.

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto. Solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione, si applicano tassi di riduzione forfettaria.

Ai sensi del suddetto Allegato 1, si è in presenza di "infrazioni gravi", ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

- a) il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c) l'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;

- e) si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
- h) si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Se, invece, le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento, si applicano sanzioni di misura variabile, pari al 25%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, dell'importo preso in esame.

Inoltre, in fase di esecuzione del contratto sono previste rettifiche parziali in relazione alle irregolarità riscontrate.

Non si applica alcuna rettifica finanziaria nel caso in cui le non conformità siano classificabili come "formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari", ossia quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale.

Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

3.8 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*), l'impresa dovrà dichiarare di non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis*, oppure, alternativamente, di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis* per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 1407/2013.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE)

n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento *de minimis* non beneficiano di detti aiuti in regime *de minimis*.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato (*de minimis*) comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.9 Consentire lo svolgimento dei controlli

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.10 Fornitura dati monitoraggio

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il Beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di Gestione, o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Il ritardo si è verificato per la prima volta</i>	<i>1 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>	<i>Uguale all'entità</i>
Medio (3)	<i>Il ritardo si è verificato per la seconda volta</i>	<i>15 gg < ritardo ≤ 30 gg</i>	<i>Uguale all'entità</i>
Alto (5)	<i>Il ritardo si è verificato per più di due volte</i>	<i>ritardo > 30 gg</i>	<i>Uguale all'entità</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

3.11 Stabilità delle operazioni

Per verificare il rispetto del Periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dal PSR e/o dalle relative disposizioni attuative.

In particolare, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di operazioni che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

- a) cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- b) effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- c) apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, inoltre, prevede che gli importi indebitamente versati al Beneficiario siano recuperati in proporzione al periodo in cui i requisiti di stabilità dell'operazione non sono stati soddisfatti.

Effetti dell'inadempienza

Stante quanto sopra, qualora si verificano i casi di inadempienza sopra elencati, si procederà al recupero dell'importo erogato per le operazioni, secondo le modalità di seguito specificate:

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
% di recupero dell'importo erogato	100%	80%	60%	40%	20%

3.12 Comunicazione PEC

Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

Per i beneficiari privati, nella ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta effettuata dall'UOD competente, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg < ritardo ≤ 5 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>5 gg < ritardo ≤ 10 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore a 15 giorni solari comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Per i beneficiari pubblici, stante l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un indirizzo PEC, le riduzioni indicate nel presente paragrafo non sono di applicazione.

3.13 Comunicazione coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie

necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti.

Per tutte le Misure, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN.

Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione delle coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato / IBAN all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg ≤ ritardo ≤ 5 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>5 gg < ritardo ≤ 10 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 15 gg</i>

()*: per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore a 15 giorni solari comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Per i beneficiari pubblici, le riduzioni indicate nel presente paragrafo non sono di applicazione in quanto non è previsto l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato; resta fermo l'obbligo di comunicare gli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del provvedimento di rimodulazione del contributo.

3.14 Comunicazioni ulteriori richieste da specifici provvedimenti

Il Beneficiario deve comunicare al competente Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, le informazioni richieste da specifici provvedimenti (quali, ad esempio, avvenuto inizio dei lavori, nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza, etc.), i quali dettano anche i termini di presentazione delle comunicazioni.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione delle informazioni nei tempi stabiliti, il competente soggetto attuatore provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta ad adempiere entro un congruo termine, comunque, non superiore a 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

Nel caso di mancata comunicazione delle informazioni nei tempi stabiliti, si applica una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>1 gg ≤ ritardo ≤ 10 gg</i>
Medio (3)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>10 gg < ritardo ≤ 20 gg</i>
Alto (5)	<i>Uguale alla durata</i>	<i>Uguale alla durata</i>	<i>20 gg < ritardo ≤ 30 gg</i>

(*): per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Il superamento del termine dei 30 giorni comporta il rifiuto totale / la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.15 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione di variazioni all'Ufficio regionale competente, lo stesso Ufficio che ha rilevato l'inadempienza applica una riduzione valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	<i>Mancata comunicazione variazione</i>	<i>Uguale alla gravità</i>	<i>Uguale alla gravità</i>
Medio (3)	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>	<i>Punteggio =3 non si applica</i>
Alto (5)	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>	<i>Punteggio =5 non si applica</i>

3.16 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del Beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della Domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. Ai sensi dell' art. 4 del reg (UE) 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali al beneficiario non è richiesto il rimborso né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Effetti dell'inadempienza

La mancata comunicazione nei termini indicati, con la relativa documentazione probante, determina il mancato riconoscimento *della forza maggiore o circostanze eccezionali*, con l'eventuale applicazione delle sanzioni o riduzioni previste in caso di accertamento di inadempienze.

3.17 Realizzazione delle operazioni

L'obbligo principale del Beneficiario è quello di realizzare il Progetto in coerenza con quanto previsto nel Bando. La corretta realizzazione dell'operazione è oggetto di controlli: amministrativi sulla Domanda di Pagamento finale, in loco – anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, del Reg. (UE) n. 809/2014 – ed ex post – art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel Periodo di stabilità dell'operazione, di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Effetti dell'inadempienza

Come indicato delle Disposizioni generali, in caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora si riscontri che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza e per la revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa. Pertanto, ove l'accertamento dovesse rilevare la realizzazione degli investimenti per importi inferiori al 60% della spesa ammissibile prevista dal Provvedimento di concessione / rimodulazione, si procederà al rifiuto totale / revoca totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

4. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

5. Sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto sulla base della Domanda di Pagamento e della decisione di sovvenzione (CR) supera di oltre il 10% l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento (CA), si applica una sanzione da calcolare sull'importo spettante CA.

Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il Beneficiario possa dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica durante i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2014.

Effetti dell'inadempienza

Riduzione da applicare all'importo spettante: *(Importo richiesto nella domanda di pagamento (CR))*
– *(Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese (CA))*

La X% di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$\mathbf{X\% = 100 * (CR - CA) / CA}$$

Se $X > 10\%$, il contributo erogabile (CE) al Beneficiario sarà così determinato:

$$\mathbf{CE = CA - (CR - CA)}$$